

Codice A19050

D.D. 4 marzo 2015, n. 111

L.R. n. 56.77 s.m.i. - art. 26 - commi 7 e seguenti AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER INSEDIAMENTO COMMERCIALE Istanza Società CVE s.r.l. Insedimento commerciale in Beinasco - Via Giotto 12 - PEC Area PRG PT-CD AL5

Vista l'istanza presentata dalla Società CVE S.r.L., in qualità di proprietaria dell'area d'intervento, con sede in Dozza (BO), via Emilia n. 54 – P.IVA n. 03220701209, in data 23 luglio 2014 (prot. Regione Piemonte n. 8664/DB1607) per la realizzazione di una media struttura di vendita (tipologia M-SE4), in addensamento A3, Via Giotto n. 12 – PEC Area PRG PT-CD AL5 nel comune di Beinasco (TO) con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 6295 e superficie di vendita complessiva di mq 2.500;

atteso che:

in data 18 dicembre 2014 (prot. n. 541/A19050), acquisita tutta la documentazione necessaria e conservata agli atti di questo ufficio, è stata avviata la fase istruttoria di competenza al fine del rilascio della presente autorizzazione per l'insediamento commerciale in oggetto;

rilevato che:

- ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., comma 7, nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento compresa tra mq. 4000 e mq. 8000, come nel caso in specie, che i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 s.m.i. ovvero la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;
- ai sensi del comma 9 del citato art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., nei titoli abilitativi edilizi, e nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento dovranno essere precisate:
 - la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
 - la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
 - le superfici a magazzino e deposito;
 - le superfici destinate alle attività accessorie;
 - le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali di servizio;
 - le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21 della l. r. n. 56/77 s.m.i.;
 - le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
 - i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, le superfici destinate a carico e scarico merci;
 - in particolare devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, verificati ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione;
 - ogni ulteriore elemento previsto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i..

Preso atto che:

– secondo le tavole progettuali trasmesse in data 06 novembre 2014 (prot. n. 12889/DB1607) nella versione più aggiornata, sulla base delle quali è stata fatta la valutazione istruttoria, l'intervento in esame consiste nella realizzazione di una media struttura di vendita extralimentare – (tipologia M-SE4) situata in addensamento A3, Via Giotto n. 12 – PEC Area PRG PT-CD AL5 nel comune di Beinasco (TO) con superficie di vendita complessiva di mq 2.500 in fabbricato già esistente, e presenta le seguenti caratteristiche progettuali:

- la superficie lorda di calpestio è complessivamente pari a mq. **6.295**;
- la superficie destinata alla vendita è complessivamente pari a mq. **2.500** tutta situata al piano terra destinata ad una media struttura di vendita extralimentare – tipologia M-SE4
- la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq **3.202** tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata a servizi e attività accessorie (servizi igienici, uffici spogliatoi e locali tecnici) è complessivamente pari a mq **593** tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata a area asservita ad uso pubblico è pari a complessivi mq **6.487** corrispondenti a **171** posti auto destinati a parcheggi di uso pubblico
- la superficie destinata a area parcheggi privati e area destinata a servizi logistici è complessivamente pari a mq. **1.935** corrispondenti a **23** posti auto;
- la superficie destinata a area verde privato è pari a complessivi mq **701**;

– l'area di intervento, secondo il PRGC vigente nel comune di Beinasco approvato con D.G.R. n. 45-7000 del 18.03.1996 e successive Varianti, di cui l'ultima Variante approvata con D.C.C. n. 8 del 24.02.2010, (...) risulta con le destinazioni e caratteristiche urbanistiche così definite: Mappali (Catasto Terreni) - Fig. 1 n. 149 denominata: "Aree produttive trasformabili in destinazione terziaria (PT-CD-AL5) – Fig. 188 - Aree produttive trasformabili in destinazione terziaria (PT-CD-AL5) *in minima parte* - Aree destinate a servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale: parcheggi (PA224) *in parte* - Fig. 1 n. 237 - Aree produttive trasformabili in destinazione terziaria (PT-CD-AL5) *in parte* – Aree destinate a servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale: Parcheggi (PA224) *in parte* - Fig. 1 n. 63 - Aree produttive trasformabili in destinazione terziaria (PT-CD-AL5) *in parte* - Aree produttive a servizi ed attrezzature a livello comunale e di interesse generale: parcheggi (PA224) *in minima parte*". N.T.A. del P.R.G.C. di riferimento: art. 33, della 3° variante strutturale al P.R.G.C.

– in data 19.04.2007 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 è stato approvato ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.) in area produttiva trasformabile in destinazione terziario-commerciale-alberghiera di tipo PT-CD-AL5 in via Giotto 12 di proprietà della Società CAAM s.p.a. ;

– In data 14 febbraio 2002 il Comune di Beinasco ha rilasciato alla Società MERCANTILE LEASING. S.p.A. con sede legale in Firenze, Piazza della Libertà n.13 e alla Società CENTRO LEASING S.p.A., con sede legale in Firenze Via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34, la Concessione Edilizia n. 1/00 (1^a Variante) per variante in corso d'opera a concessione di ampliamento fabbricato industriale consistente nella ristrutturazione di fabbricato avente destinazione uffici sito in via Giotto n. 8-10.

– In data 04 luglio 2007 il Comune di Beinasco ha rilasciato alla Società alla Società LA FENICE MOBILI S.r.l. con sede in Roma (RM), via Federico Delpino n.9, in qualità di conduttore dell'immobile, il Permesso di Costruire n°30Sanatoria/2007 per trasformazione di edificio industriale

in destinazione terziaria commerciale in ambito PEC PT-CD-AL5 con completamento di opere sito in via Giotto n. 8-10.

– in data 12 aprile 2010 il Comune di Beinasco ha rilasciato alla Società CAAM RE ITALIA S.p.A con sede in Milano Via Missori n. 2 in qualità di proprietario e alla Società LA FENICE TORINO S.r.l. con sede in Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C in qualità di affittuario, il Permesso di Costruire n°32/20019 in sanatoria per difformità fabbricato industriale e completamento di opere in via Giotto n. 8-10.

– in data 18 dicembre 2012, il SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA del comune di Beinasco ha rilasciato alla Società M. Business S.R.L., con sede in via Molino Rosso n. 9/c. Imola (BO), partita IVA 09561521007, in qualità di usufruttuario e alla DGPA SGR S.P.A., con sede in via San Martino n. 17 Milano, partita IVA 04821220961, in qualità di proprietario il permesso di Costruire in sanatoria per la riduzione della superficie commerciale in fabbricato sito in Via Giotto, Via San Felice nell'area distinta a catasto Terreni foglio 1, numero 63 del comune di Beinasco;

– in data 25 settembre 2014, la Commissione Edilizia del comune di Beinasco nella seduta n. 25 settembre 2014, ha espresso parere favorevole sulla richiesta di Permesso di Costruire n. 2014/18 presentata in data 18/06/2014 dalla Società M. BUSINESS S.r.l. con sede in via Molino Rosso n. 9/c. Imola (BO), in qualità di conduttore e dalla Società CVE S.r.l con sede in Dozza (BO), via Emilia n. 54, in qualità di proprietaria dell'area d'intervento, per il progetto concernente “Cambio destinazione d'uso parziale da produttivo a commerciale in edificio commerciale/produttivo/uffici” sito in via Giotto, Via San Felice;

– come disposto dall' art. 7 e 7bis della Convenzione allegata al Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.) sopra richiamato, il rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente atto dovrà essere subordinato alle seguenti prescrizioni:

○ Sistemazione dell'area a parcheggi PA224 in dismissione gratuita e dell'adiacente area a parcheggi asservita ad uso pubblico compresi i varchi di accesso dalla via Giotto (già realizzati).

○ realizzazione di una rotatoria viaria tra Via san Luigi e Viale risorgimento Area Mocambo “esplicitata graficamente nella tavola grafica n. 07 fecente parte del PEC.” (già realizzata);

Atteso che:

– ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 56/77 s.m.i., per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti all'art. 25 degli indirizzi e dei criteri previsti all'art. 3 della l.r n. 28/99 in attuazione del d. lgs. n. 114/98 (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i), applicando il maggiore tra quelli previsti dallo stesso art. 21 al numero 3) del primo comma e al comma 2;

– ai sensi dell'art. 25, comma 5, della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., per le medie strutture la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'art. 17, ubicati negli addensamenti A3, come nel caso in specie, non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio previsto al comma 3 del succitato articolo.

– la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i., corrispondente all'100% della superficie lorda di pavimento (slp) della media struttura di vendita deve essere complessivamente pari a mq

6.295 e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico non deve essere inferiore alla quota succitata, in quanto non risultano presenti aree destinate a verde pubblico;

– la dotazione obbligatoria di parcheggi e autorimesse private ai sensi della L.122/89, come prescritto dall'art. 50, comma 1, delle NTA del PRGC vigente e calcolato in relazione alla slp dell'insediamento commerciale deve essere pari a mq **1.889** e pertanto non deve essere inferiore alla quota succitata.

Verificato che:

– in progetto la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq **6.487** corrispondenti a **171** posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico situati al piano di campagna e ciò soddisfa la prescrizione dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. in relazione alla dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali;

– sono inoltre indicati nel progetto mq **1.935** corrispondenti a n. **23** situati al piano di campagna destinati a parcheggi privati afferenti l'insediamento commerciale e ciò soddisfa il dettato della legge 122/89, e dell'art. 50, comma 1, del PRGC vigente, tale quota è da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;

– in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. è stata condotta nel mese di giugno 2014 dalla società richiedente un'analisi di compatibilità ambientale, estesa all'intera area in oggetto, con particolare riferimento all'impatto acustico, atmosferico, paesaggio e rifiuti, al fine di fornire un adeguato strumento per l'adozione di misure idonee di mitigazione e/o compensazione delle criticità connesse alla realizzazione dell'insediamento in oggetto. Le conclusioni rilevano che “ l'insediamento commerciale oggetto del presente studio è ubicato in una struttura commerciale esistente, attualmente attiva ed operante. Non sono previste inoltre modifiche edilizie o impiantistiche di rilievo al fabbricato esistente o alle aree esterne. Pertanto, il nuovo insediamento commerciale non andrà a modificare l'impatto visivo e paesaggistico, né produrrà impatti significativi di carattere ambientale, né su fabbisogno energetico attuale.”.

– in riferimento alla verifica dell'impatto sulla viabilità previsto dall'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., e in relazione ai contenuti specifici dell'art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i., nel mese di giugno 2014 è stato condotto dalla società richiedente uno studio specifico di viabilità finalizzato alla definizione ed all'analisi dello scenario di traffico su cui si assesterà il nuovo intervento, analizzando i flussi attuali e quelli indotti dalla nuova struttura commerciale.

Le conclusioni rilevano che “A conclusione delle verifiche effettuate, nello scenario futuro di attuazione del nuovo insediamento commerciale, risulta pertanto dimostrata la buona qualità del livello di servizio dei flussi veicolari transitanti sui tronchi stradali della parte della rete stradale che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'attività commerciale, sulla viabilità perimetrale esterna al parcheggio, sull'accesso al parcheggio e sulle intersezioni stradali oggetto dell'analisi.”.

Dato atto che, nel rispetto della procedura di autorizzazione così come stabilita dal paragrafo 4 della Circolare del P.G.R. n. 13/CAE/URE del 3.5.95, il procedimento istruttorio è stato espletato dal Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 21 e 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i..

Precisato che i titoli abilitativi edilizi devono rispettare vincoli e prescrizioni di cui alla presente Determinazione, ed inoltre il Comune di Beinasco preliminarmente agli stessi, deve accertare il rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i , le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.13/1989 e al D.M. 14.6.1989 n. 236 s.m.i. .

Precisato che ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i. un eventuale ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso di cui al comma 9 del citato art. 26, superiori al dieci per cento della superficie lorda di pavimento originariamente autorizzata, comportano obbligatoriamente l'acquisizione di una nuova autorizzazione urbanistica e la modifica della convenzione e dello strumento urbanistico esecutivo.

Visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. ;

visto il Decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" ;

vista la l.r. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
tutto ciò premesso :

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

in conformità con gli indirizzi, criteri e norme disposti nella materia del presente provvedimento con D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;

richiamati tutti i contenuti della premessa ;

determina

– di rilasciare, ai sensi del comma 7 e seguenti dell'art. 26, l.r. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di media struttura di vendita (tipologia M-SE4), in addensamento A3, Via Giotto n. 12 – PEC Area PRG PT-CD AL5 nel comune di Beinasco (TO) con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 6295 e superficie di vendita complessiva di mq 2.500 alla Società CVE S.r.L. in qualità di proprietario dell'area d'intervento con sede in Dozza (BO), via Emilia n. 54 – P.IVA n. 03220701209.

– di autorizzare il Comune di Beinasco al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

a) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., oggetto di integrazione alla Convenzione edilizia avente ad oggetto i terreni siti in comune di Beinasco, facenti parte dell'area urbanistica di Pec denominata PRG PT-CD AL5 , stipulata in data 31/05/2007 tra il comune di Beinasco e la Società CAAM SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 3, a rogito notaio dott. Mario Sicignano notaio in Torino repertorio n. 38859;

b) al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità richiamati in premessa;

- c) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell'insediamento commerciale, in particolare:
- o la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 6.295;
 - o la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 2.500 tutta situata al piano terra
 - o la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq **3.202** tutta situata al piano terra;
 - o la superficie destinata a servizi e attività accessorie (servizi igienici, locali tecnici, spogliatoi e uffici) complessivamente pari a mq **593** tutta situata al piano terra;
 - o la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico afferenti l'insediamento commerciale in oggetto secondo la definizione progettuale pari a n. 171 posti auto corrispondenti a mq 6.487 situati al piano di campagna di cui all'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i., che non dovrà mai essere inferiore a 6295 mq pari al 100% della slp ;
 - o il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private afferente il l'insediamento commerciale in oggetto pari a mq mq. **1.935** corrispondenti a n. 23 posti auto situati al piano di campagna che non dovrà mai essere inferiore a mq **1.889** nel rispetto della legge 122/89 come prescritto dall'art. 50, comma 1, delle NTA del PRGC vigente;
 - o la superficie destinata a verde privato e pari a complessivi mq **701**
- d) all'integrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i, della Convenzione edilizia stipulata in data 31 maggio 2007 tra il comune di comune di Beinasco e la Società CAAM SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 3, a rogito notaio dott. Mario Sicignano notaio in Torino repertorio n. 38859, in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto c);
- e) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Beinasco;
- f) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;
- g) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;
- h) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 28 /99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Beinasco nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 s.m.i. nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Beinasco è tenuto ad inviare entro 30 giorni dalla data del rilascio dei permessi a costruire, alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, una copia conforme all'originale del permesso

di costruire, della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e/o modificata secondo le prescrizioni del presente atto e una dichiarazione che gli elaborati progettuali allegati al titolo abilitativi edilizio risultano conformi a quelli a corredo dell'autorizzazione in oggetto e di seguito elencati.

La documentazione a corredo dell'autorizzazione oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- o Relazione Tecnica – maggio 2014
- o Dichiarazione sulla progettazione antincendio del fabbricato – ottobre 2014
- o Richiesta di Rilascio di Permesso di Costruire – 18.06.2014
- o Asseverazione conformità delle opere in progetto
- o Tav. 1 – Estratti Planimetria Verifica Parcheggi – scala 1:500 – novembre 2014
- o Tav. 2 – Progetto Licenziato Pianta Prospetti Sezioni – scala 1:200 – ottobre 2014
- o Tav. 3 – Pianta Prospetti Sezioni – scala 1:200-1:500 – novembre 2014
- o Tav. 4 – Confronto – Pianta Prospetti Sezioni – scala 1:200-1:500 – ottobre 2014
- o Tav. 5 – Tavola Integrativa Confronto Destinazioni D'Uso – scala 1:200/500 – ottobre 2014
- o Documentazione Fotografica – maggio 2014
- o Studio di impatto sulla Viabilità – giugno 2014
- o Verifica di compatibilità Ambientale – giugno 2014

I seguenti elaborati, richiamati quale elemento costitutivo del procedimento istruttorio, sono in possesso di questo Ente poiché prodotti dal comune di Beinasco in data 18.12.2014 (prot. n. 541/A19050) ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.1.2000 n. 445:

- Parere Commissione edilizia del 25/09/2014
- Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 – 19.04.2007 di approvazione del PEC con i seguenti elaborati allegati:
 - o Documentazione fotografica – febbraio 2007
 - o Titolo di proprietà
 - o Relazione illustrativa e finanziaria – febbraio 2007
 - o Relazione d'impatto acustico – febbraio 2007
 - o Bozza di convenzione – febbraio 2007
 - o Norme Tecniche di Attuazione – febbraio 2007
 - o Computo metrico estimativo di massima – febbraio 2007
 - o Tav. 01 – Estratti e Planimetria Generale – scala 1:500 varie – febbraio 2007
 - o Tav. 02 – Rilievo Planialtimetrico Planimetria – scala 1:200 – febbraio 2007
 - o Tav. 03 – Rilievo Fabbricato A – Pianta Sezioni Prospetti – scala 1:200 – febbraio 2007
 - o Tav. 04 – Rilievo Fabbricato B – Pianta Sezioni Prospetti – scala 1:200 – febbraio 2007
 - o Tav. 05 – Planimetria di Piano e Computi Standard – scala 1:200/500 – febbraio 2007
 - o Tav. 06 – Dettagli Sistemazione Parcheggi – scala 1:50 – febbraio 2007
 - o Tav. 07 – Rotatoria Viaria tra Via San Luigi e Viale Risorgimento Area Mocambo – scala varie – febbraio 2007
- Convenzione Edilizia – Repertorio n. 38859 – Raccolta n. 16402 – 31.05.2007
- Permesso di costruire n. 27/2012 Sanatoria rilasciato in data 18/12/2012 con allegati n. 4 elaborati grafici:
 - o Tav. 1 planimetria estratti
 - o Tav. 2 progetto licenziato piante prospetti sezioni
 - o Tav. 3 tavola di progetto piante prospetti e sezioni
 - o Tav. 4 confronto
- Certificato di destinazione urbanistica n. 33 del 18 dicembre 2014

– Autorizzazione commerciale n. 15 del 14/11/2014

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi al richiedente e al Comune di Beinasco.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 51/97.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore
Patrizia Vernoni